



IL TRIBUNALE DI FERRARA

Sezione Penale - Impugnazioni Cautelari

In composizione collegiale

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:

dott.	Vincenzo Cantelli	Presidente
dott.	Stefano Mandolesi	Giudice
dott.ssa	Valentina Camurri	Giudice estensore

in ordine all'istanza di riesame proposta, ai sensi dell'art. 324 c.p.p., dagli avv.ti Marco Gemelli, Alberto Bova, Massimiliano Parpiglia e Bruno Salernitano nell'interesse degli indagati:

Giuseppe Cavallaro, nato in Germania il 7.12.1976;

Giovanni Cavallaro, nato a Cariati il 20.1.1987;

Sara Morsiani, nata a Cento il 17.6.1980;

e degli enti Emiliacars s.r.l. e Multicar s.r.l., indagati ai sensi del D.lgs. 231/2001;

avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Ferrara l'8.9.2025, confermato con ordinanza del Tribunale di Ferrara emessa il 29.10.2025;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11.6.2026, fissata a seguito del rinvio operato dalla Suprema Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 623 c.p.p., pronuncia la seguente

ORDINANZA

1. La ricostruzione del giudizio cautelare

Con decreto dell'8.9.2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ferrara ha disposto il sequestro preventivo, *ex art.* 321, comma 2 c.p.p., 12 *bis* D.lgs. 74/2000 e 53 D.lgs. 231/2001 finalizzato alla confisca per equivalente di ogni bene nella disponibilità di:

- a) Emiliacars s.r.l., in relazione al capo 9, che rimanda ai reati di cui ai capi 1, 2, 3 e 4, fino all'ammontare massimo complessivo di euro 3.131.981,94; nello specifico, il sequestro è così ripartito: in relazione al capo 1 euro 579.745,73; in relazione al capo 2 euro 439.927,96; in relazione al capo 3 euro 1.143.195,59; in relazione al capo 4 euro 969.112,66
- b) Emiliacars s.r.l., in relazione al capo 8 e fino all'ammontare massimo complessivo di euro 1.232.257,00 considerata la società quale schermo fittizio privo di autonomia e

attraverso il quale gli indagati Cavallaro Giovanni e Cavallaro Giuseppe hanno agito come effettivi titolari dei beni;

- c) Multicar s.r.l., in relazione al capo 10 (che rimanda ai reati di cui ai capi 5, 6 e 7), per un ammontare massimo di euro 561.756,16; nello specifico, il sequestro è così ripartito: in relazione al capo 5 euro 148.354,61; in relazione al capo 6 euro 221.622,96; in relazione al capo 7 euro 191.778,59.
- d) Cavallaro Giuseppe e Cavallaro Giovanni per i reati contestati nei capi da 1, 2, 3, 4 e 8, in parti tra loro uguali e per un ammontare massimo complessivo di euro 4.364.238,94, dedotto l'ammontare dell'eventuale sequestro per equivalente eseguito nei confronti della società Emiliacars s.r.l.; nello specifico, il sequestro è così ripartito: in relazione al capo 1, in parti uguali per ciascuno, fino a un massimo complessivo di euro 579.745,73, previa deduzione di quanto sequestrato alla società; in relazione al capo 2, in parti uguali per ciascuno, fino a un massimo complessivo di euro 439.927,96, previa deduzione di quanto sequestrato alla società; in relazione al capo 3, in parti uguali per ciascuno, fino a un massimo complessivo di euro 1.143.195,59, previa deduzione di quanto sequestrato alla società; in relazione al capo 4, in parti uguali per ciascuno, fino a un massimo complessivo di euro 969.112,66, previa deduzione di quanto sequestrato alla società; in relazione al capo 8, in parti uguali per ciascuno, fino a un massimo complessivo di euro 1.232.257, previa deduzione di quanto sequestrato alla società;
- e) Cavallaro Giuseppe, Cavallaro Giovanni e Morsiani Sara per i reati contestati ai capi 5, 6 e 7, in parti tra loro uguali e per un ammontare massimo complessivo di euro 561.756,16, dedotto l'ammontare dell'eventuale sequestro per equivalente eseguito nei confronti della società Multicar S.r.l. come sopra indicato; nello specifico, il sequestro è così ripartito: in relazione al capo 5, in parti uguali per ciascuno, fino a un massimo complessivo di euro 148.354,61, previa deduzione di quanto sequestrato alla società; in relazione al capo 6, in parti uguali per ciascuno, fino a un massimo complessivo di euro 221.622,96, previa deduzione di quanto sequestrato alla società; in relazione al capo 7, in parti uguali per ciascuno, fino a un massimo complessivo di euro 191.778,59, previa deduzione di quanto sequestrato alla società.

A tale decreto è stata data materiale esecuzione l'1.10.2025 e il 2.10.2025.

Il 4.10.2025, gli indagati hanno presentato richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Ferrara, e il Tribunale del riesame con ordinanza del 29.10.2025 ha confermato tale decreto di sequestro, rigettando le doglianze delle difese degli indagati riguardanti l'insussistenza sia del *fumus commissi delicti*, sia del *periculum in mora*.

2. La sentenza della Corte di Cassazione

Contro la decisione resa, ai sensi dell'art. art. 324 c.p.p., da questo Tribunale le difese hanno proposto ricorso per Cassazione; la Suprema Corte, con sentenza n. 15479/2026, emessa all'esito dell'udienza del 17.3.2026, ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza, con rinvio per nuovo giudizio a questo Tribunale.

In particolare, la Corte di Cassazione ha accolto il motivo di ricorso difensivo unicamente proposto in relazione al profilo della sussistenza del *periculum in mora*.

La pronuncia della Cassazione ha stigmatizzato la motivazione emessa dal Tribunale del riesame di Ferrara nella parte in cui ha omissso di verificare la sussistenza di “*elementi individualizzanti*” dimostrativi del pericolo di dispersione dei beni oggetto di sequestro. In particolare, la Corte ha annullato tale ordinanza, rinviando a questo Tribunale per un nuovo giudizio, perimetrando il *thema decidendum* alla sussistenza del solo *periculum in mora*, da compiersi sulla base, non soltanto dei principi enunciati nella sentenza delle Sezioni Unite Ellade (cfr. Cass. Sez. U, 24.6.2021, n. 36959), ma anche avendo riguardo a: *i*) la situazione patrimoniale e finanziaria degli indagati e delle società ricorrenti allegati con la richiesta di riesame; *ii*) le condotte successive al reato.

3. La decisione del Tribunale

Preliminarmente, applicando i principi enucleati dalle Sezioni Unite Ellade, l'accertamento della sussistenza del *periculum in mora*, nei casi strettamente collegati alla finalità “confiscatoria” del mezzo - evidentemente diversa da quella “impeditiva” - deve avere ad oggetto gli elementi individualizzanti, dai quali è possibile desumere la necessità di anticipare lo strumento di apprensione reale al fine di tutelare l'esigenza, appunto, ablatoria finale che connota la confisca. Ciò che deve emergere, quindi, è la sussistenza di elementi indicativi del fatto che la definizione del giudizio non possa essere attesa, posto che, diversamente, la confisca rischierebbe di divenire, successivamente, impraticabile.

Per tale ragione, la motivazione sul *periculum in mora* deve soffermarsi sulle ragioni per le quali il bene potrebbe, nelle more del giudizio, essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato. Esigenza, questa, rapportata appunto alla *ratio* della misura cautelare volta a preservare, anticipandone i tempi, gli effetti di una misura che, ove si attendesse l'esito del processo, potrebbero essere vanificati dal trascorrere del tempo, di cui, come affermano le Sezioni Unite, “*non si può non cogliere il parallelismo rispetto al sequestro conservativo di cui all'art. 316 c.p.p. che, analogamente, e con riferimento, tuttavia, alla necessità di garantire l'effettività delle statuizioni relative al “pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato”, presenta le stesse caratteristiche di preservazione della operatività di dette statuizioni, anch'esse condizionate alla definitività della pronuncia cui accedono*”.

Il parallelismo con il sequestro conservativo permette di delineare il principio di diritto, di cui al punto *i*), ribadito anche dalla Cassazione nella sentenza di rinvio a questo Tribunale, alla stregua del quale risulta necessario, in primo luogo, verificare la situazione patrimoniale e finanziaria degli indagati e delle società ricorrenti.

Questo accertamento deve avere ad oggetto la consistenza della garanzia patrimoniale degli indagati, essendo richiesta, ai fini della valutazione del *periculum*, la sola insufficienza del patrimonio degli indagati a soddisfare le future ed eventuali esigenze ablativo. Soltanto qualora questo risulti capiente, dovrà essere presa in esame la sussistenza del pericolo del futuro depauperamento patrimoniale del debitore già di per sé adeguato (Cass., Sez. U, n. 51660 del 25.9.2014, Rv. 261118; in termini conformi, da ultimo, Cass., Sez. 2, n. 51576 del 4.12.2019, Rv. 277813). In particolare, si è spiegato che “*le garanzie mancano quando sussista la certezza, allo stato, dell'attuale inettitudine del patrimonio del debitore a far fronte interamente all'obbligazione nel suo ammontare presumibilmente accertato; si disperdono, quando l'atteggiamento assunto dal debitore è tale da far desumere l'eventualità di un depauperamento di un patrimonio attualmente sufficiente*

ad assicurare la garanzia a causa di un comportamento del debitore idoneo a non adempiere l'obbligazione" (Cass. Sez. U, 24.6.2021, n. 36959).

In altri termini, ciò che il Tribunale è chiamato a svolgere è un accertamento necessariamente bifasico: *i)* preliminarmente, deve essere verificata la solidità della garanzia patrimoniale degli indagati; *ii)* qualora questa sia solida, e soltanto in una seconda fase, deve accertarsi se vi siano elementi individualizzanti dai quali desumere il pericolo del futuro depauperamento dei patrimoni (allo stato appunto sufficienti ad assicurare l'ablazione del profitto).

i. La situazione patrimoniale e finanziaria degli indagati e delle società ricorrenti

Sulla base della documentazione presente in atti emerge una complessiva solidità patrimoniale e finanziaria in capo sia alle società, sia agli indagati attinti dal provvedimento di sequestro.

Segnatamente, preme innanzitutto rilevare che l'esecuzione del sequestro ha avuto un esito fruttuoso, tenuto conto che sono stati rinvenuti e conseguentemente sottoposti a vincolo beni di valore pienamente idoneo a coprire il profitto, così come quantificato nel decreto del G.I.P. In particolare, quanto ad Emiliacars sono state rinvenute e contestualmente sequestrate venticinque autovetture¹, alcune delle quali di ingente valore economico, oltre a denaro pari a complessivi euro 1.002.599,06 presente sul conto corrente intestato alla predetta società. Quanto invece a Multicar, la misura cautelare ha avuto ad oggetto – in fase esecutiva – tre autoveicoli, unitamente alla somma di euro 153.352,77 depositata sul conto corrente aziendale². Agli indagati, persone fisiche, sono poi stati sequestrati: a Cavallaro

¹ Cfr. Elenco autovetture sottoposte a sequestro con verbale dell'1.10.2025, Guardia di Finanza di Prato, dal quale si desume la sottoposizione a vincolo delle seguenti autovetture: 1) Fiat 500 Abarth targata GL804FB con telaio ZFA3120000J343016, intestata alla società EMILIACARS S.R.L.; 2) Mercedes A35 AMG targata GL874FM con telaio W1K3FSBB1PV149737, intestata alla società EMILIACARS S.R.L.; 3) BMW M3 targata GY869RS con telaio WBSBL91070JP81217 intestata alla società EMILIACARS S.R.L.; 4) Mercedes Benz SL 43 AMG targata GM388XB con telaio W1KVK5AB4PF015790 intestata alla società EMILIACARS S.R.L.; 5) Range Rover Defender 90 targata ZA124WK con telaio SALLDVBS88A761981 intestata alla società EMILIACARS S.R.L.; 6) Mercedes Classe C 220 Coupè targata FP682FB con telaio WDD2053051F715351 intestata alla società EMILIACARS S.R.L.; 7) Mercedes Benz E220 Cabrio targata FE350AW con telaio WDD2074021F117219 intestata alla società EMILIACARS S.R.L.; 8) Volkswagen Golf 7 TDI targata ET464YE con telaio nr. WVWZZZAUZEW053459 intestata alla società EMILIACARS S.R.L.; 9) Audi RS 5 Coupé targata FK432WS con telaio WUAZZZF55JA900654 intestata alla società EMILIACARS S.R.L.; 10) Porsche Macan targata GY868KS con telaio WP1ZZZ95ZNLB12131 intestata alla società EMILIACARS S.R.L.; 11) Porsche 718 Spider targata FX951ZP con telaio WPOZZZ98ZHS230322 intestata alla società EMILIACARS S.R.L.; 12) Mercedes GLB 35 targata GX511EL con telaio W1N4M5BB8RW377700 intestata alla società EMILIACARS S.R.L.; 13) Lancia Voyager targata EL229LT con telaio 2C4RLAB56CR18498Z intestata alla società EMILIACARS S.R.L.; 14) Lamborghini Urus targata GN808VW con telaio ZPBEB3ZL7PLA25168 intestata alla società EMILIACARS S.R.L.; 15) Mercedes GLS 450 targata GY4827K con telaio W1NFF3DE9SB376664 intestata alla società EMILIACARS S.R.L.; 16) Audi S5 Avant targa assente con telaio WAUZZZFU6SN018209 nella disponibilità della società EMILIACARS S.R.L.; 17) Audi A6 SW targa assente con telaio WAUZZZF5N5TN002190 nella disponibilità della società EMILIACARS S.R.L.; 18) BMW 540 XDrive Touring targa assente con telaio WBA31GW050CU25784 nella disponibilità della società EMILIACARS S.R.L.; 19) AUDI Q8 targa assente con telaio WAUZZZF14SD032878 nella disponibilità della società EMILIACARS S.R.L.; 20) Lamborghini Huracan targa assente con telaio ZHWEAGZX8MLA17746 nella disponibilità della società EMILIACARS S.R.L.; 21) Porsche 992 GTS4 targa assente con telaio WPOZZZ997SS212002 nella disponibilità della società EMILIACARS S.R.L.; 22) BMW M5 Touring targa assente con telaio WBS81GV050CU88936 nella disponibilità della società EMILIACARS S.R.L.; 23) Range Rover Defender targa assente con telaio SALEA7B91S2473364 nella disponibilità della società EMILIACARS S.R.L.; 24) Audi SQ5 Sportback targa assente con telaio WAUZZZGU2S2013234 nella disponibilità della società EMILIACARS S.R.L.; 25) Ferrari Portofino targa assente con telaio ZFF02RPB000285174.

² V. verbale dell'1.10.2025, Guardia di Finanza di Prato;

Giovanni plurimi beni immobili, nonché le quote della società Emiliacars³; a Morsiani Sara tre beni immobili, un'autovettura e le quote sociali di Emiliacars e di Multicar.

L'esito delle operazioni di rinvenimento e conseguente sequestro a carico delle società indagate conforta la prospettiva di una complessiva solidità patrimoniale e finanziaria, alimentata, da un lato, da un patrimonio mobiliare di consistente valore e, dall'altro, da un documentato⁴ incremento della liquidità disponibile sui conti correnti societari, che ha registrato una crescita durante la pendenza del procedimento.

Tali elementi fattuali non sono, invero, stati contestati nemmeno dal P.M., il quale ha assunto la stessa solidità economico-finanziaria delle società quale premessa della propria tesi accusatoria, volta al rigetto dell'impugnazione. In particolare, nella prospettiva dell'accusa il dato della liquidità finanziaria sarebbe, in realtà, solo apparente, in quanto risulterebbe falsato in virtù dell'operazione di svuotamento che ha riguardato la società Emilia Car.

Ad avviso del Tribunale, tuttavia, così ragionando si incorrerebbe nel medesimo vizio censurato dal giudice di legittimità, finendo nuovamente per operare una indebita sovrapposizione tra il profilo del *fumus commissi delicti* – estraneo alla cognizione del presente giudizio cautelare – e quello del *periculum*. Invero, desumere il pericolo di dispersione delle utilità patrimoniali dalle modalità con cui si è concretizzata l'operazione ai danni di Emilia Car (riportata nel capo di imputazione quale una delle condotte contestate) comporterebbe un appiattimento dell'esigenza anticipatoria – che deve caratterizzare il sequestro preventivo finalizzato alla confisca – sui soli gravi indizi di reato.

Inoltre, va evidenziato che l'argomentazione del P.M. si è arrestata alla mera descrizione di una possibile origine "sospetta" del patrimonio della Emiliacars – di cui pure egli stesso riconosce oggi la solidità – senza tuttavia spingersi a delineare un concreto rischio di indebolimento, a fronte di eventuali azioni restitutorie promosse da Emilia Car, invero nemmeno tratteggiate come possibili.

Alla luce delle considerazioni svolte, pertanto, la situazione patrimoniale e finanziaria dei soggetti attinti dal sequestro preventivo appare, allo stato, dotata di una solidità sufficiente a garantire il buon esito della futura eventuale misura ablativa.

ii. *Le condotte successive: gli elementi individualizzanti dai quali desumere il pericolo del futuro depauperamento dei patrimoni*

Accertata, dunque, la solidità della garanzia patrimoniale degli indagati, occorre ora procedere alla verifica della sussistenza di indici concreti dai quali desumere il pericolo di dispersione della stessa.

Il P.M. ha, a tal fine, valorizzato le risultanze emerse dalle informative del 3.2.2026, 12.2.2026, 15.4.2026 e del 23.5.2026, redatte dalla Guardia di Finanza di Prato e depositate il 5.6.2026⁵.

In via del tutto preliminare, si evidenzia come si tratti di atti investigativi contenenti una pluralità di informazioni e dati privi, allo stato, di una rielaborazione da parte dell'accusa e non sviluppati nelle loro implicazioni, quantomeno nella prospettiva dell'accertamento della concretezza del pericolo di dispersione della garanzia.

³ V. verbale dell'1.10.2025, Guardia di Finanza di Prato;

⁴ V., in particolare, estratti conto relativi all'anno 2025 della società Emiliacars (Allegati al ricorso per Cassazione).

⁵ Sulla cui piena utilizzabilità si rinvia all'ordinanza del Tribunale dell'11.6.2026 di cui si è data lettura in sede di udienza camerale.

Ciò posto, il P.M. ha evidenziato come tale pericolo possa desumersi da una pluralità di operazioni poste in essere dagli indagati e caratterizzate, a suo avviso, da una diffusa opacità, in quanto non adeguatamente evidenziate dalla contabilità delle società.

In particolare, le operazioni asseritamente dimostrative del *periculum* di dispersione e, pertanto, valorizzate dall'accusa, sono: a) l'operazione Ferrari Superfast; b) quella relativa alla Lamborghini Urus; c) quella relativa alla Mercedes Benz; d) l'acquisto della Porsche GT.

- a) l'operazione Ferrari Superfast: si tratta di una autovettura sulla quale era stato disposto il sequestro preventivo, tuttavia, non eseguito in quanto la stessa inizialmente non era stata rinvenuta nel parco-macchine della società Emiliacars. A seguito di accertamenti è emerso che tale autovettura era stata acquistata dalla società All Solution con emissione della relativa fattura di vendita (da parte della Emiliacars) datata 14.7.2025 (e quindi antecedente al sequestro). Tale fattura non era mai stata pagata, come attestato dalla comunicazione, via e-mail, inviata da Emiliacars alla società All Solution il 16.12.2025, con la quale veniva richiesto il saldo della stessa⁶. A tale sollecito la società acquirente aveva risposto proponendo, in alternativa, la compensazione dell'importo con beni dati in permuta, oppure la restituzione dell'autovettura con conseguente emissione di una nota di credito (neutralizzando, di fatto, gli effetti economici dell'intera operazione). La Ferrari veniva effettivamente restituita alla Emiliacars – come da D.D.T.⁷ – e quest'ultima procedeva ad emettere la relativa nota di credito. Nonostante ciò, come si evince dalla informativa del 23.5.2026, l'autovettura – la cui restituzione non era stata nemmeno comunicata all'amministratore giudiziario – non veniva, in un primo momento, rinvenuta presso la sede della società. Soltanto su richiesta della Guardia di Finanza di Prato la Ferrari veniva consegnata da Cavallaro Giuseppe e successivamente sottoposta al vincolo di sequestro⁸.
 - b) la Lamborghini Urus: l'autovettura, pur risultando ancora di proprietà della Emiliacars, non è stata rinvenuta nel parco-macchine della stessa.
 - c) la Mercedes Benz: si tratta di un'auto che, nonostante dal P.R.A. risultasse ancora di titolarità della Emiliacars, è stata oggetto di una dichiarazione unilaterale di vendita datata 6.12.2024, e allo stato nella disponibilità della società "acquirente" Ernesto Auto S.r.l.s., la quale ha corrisposto il prezzo di euro 22.500,00 versandola con bonifico sul conto corrente intestato all'amministrazione giudiziaria⁹.
 - d) l'acquisto della Porsche GT: l'operazione di acquisto di tale autovettura ha prodotto l'emissione di due fatture a carico di Emiliacars, nonché la consegna di una Porsche avente numero di telaio diverso da quella oggetto dell'unica fattura pagata¹⁰.
- Ebbene, ad avviso del Tribunale, le operazioni commerciali sopra descritte non appaiono univocamente dimostrative del prospettato pericolo di dispersione del patrimonio societario. Invero, quanto alla restituzione della Ferrari, va rilevato che sussistono pregnanti elementi di segno contrario rispetto alla volontà di dispersione e/o occultamento del bene in questione. In primo luogo, come correttamente evidenziato dalla difesa, l'avvenuto sollecito tramite e-mail del pagamento del prezzo, così come l'emissione della nota di credito da parte di Emiliacars, costituiscono comportamenti all'evidenza incompatibili con la volontà di

⁶ Cfr. e-mail prodotta dalla difesa all'udienza dell'11.6.2026.

⁷ Cfr. produzioni della difesa all'udienza dell'11.6.2026.

⁸ V. annotazione del 23.5.2026 che colloca la data del sopralluogo della Guardia di Finanza l'11.5.2026.

⁹ Si veda annotazione Guardia di Finanza di Prato del 12.2.2026

¹⁰ Si veda annotazione della Guardia di Finanza di Prato del 3.2.2026.

occultamento e di dispersione del bene, atteso che, così facendo, si è di fatto favorita l'emersione documentale del cespite.

Allo stesso modo, assume analogo tenore il contegno tenuto da Cavallaro Giuseppe, il quale ha, di fatto, riconsegnato la Ferrari alla Guardia di Finanza dopo circa due ore dalla richiesta. Tali elementi, valutati complessivamente, non consentono di attribuire a questa operazione economica la valenza di indice individualizzante e concretamente dimostrativo del *periculum in mora*.

Lo stesso dicasi per le restanti operazioni commerciali.

Con riguardo all'acquisto della Porsche GT, pur sussistendo all'evidenza profili di irregolarità fiscale e contabile, con riguardo soprattutto all'emissione di due fatture pur a fronte della consegna materiale di una sola autovettura e del relativo pagamento, va osservato che l'operazione complessiva è esitata nell'acquisto effettivo di un'autovettura, a fronte della corresponsione del pagamento di un prezzo.

Si rinviene cioè il sinallagma dell'operazione negoziale: da un lato, il pagamento del prezzo; dall'altra, la consegna del bene venduto. In altre parole, non si rinvencono elementi sostanziali, diversi cioè da quelli meramente contabili, di opacità o sospetto dell'operazione, sorretta appunto dall'adempimento delle reciproche obbligazioni.

Quanto, invece, alle residue operazioni di cui ai punti *b)* e *c)*, gli elementi investigativi confluiti nelle informative in atti costituiscono al più spunti di indagine, allo stato, embrionali – in ipotesi investigativa forieri di ulteriori sviluppi – che, tuttavia, per il Tribunale non risultano dotati di una intrinseca attitudine a comprovare né l'avvenuto compimento di condotte distrattive, né la sussistenza di un pericolo di futura dispersione del patrimonio.

Le informative sul punto appaiono disorganiche, prive di un unico filo conduttore e di un'accurata rielaborazione unitaria da parte del P.M., senza una adeguata convergenza verso il *thema decidendum*: di per sé non è nemmeno chiaro se, a fronte della capienza della garanzia patrimoniale, il mancato rinvenimento di tali soli beni si riverberi sulle possibilità di un'efficace apposizione del vincolo o se sul diverso tema del volontario depauperamento della pur solida garanzia patrimoniale.

L'accoglimento del gravame esonera i ricorrenti dall'onere delle spese della presente procedura incidentale.

P.Q.M.

Accoglie l'istanza di riesame, annulla il sequestro impugnato e per l'effetto dispone la restituzione dei beni agli aventi diritto, onerando la Guardia di Finanza di Ferrara, con facoltà di subdelega.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Ferrara, 11 giugno 2026

Il Giudice estensore
Valentina Camurri



Il Presidente
Vincenzo Cantelli